



ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

INCONTRO

**LA NUOVA DISCIPLINA
DELLA PRODUZIONE VITIVINICOLA.
CRITICITÀ E SFIDE TRA INNOVAZIONI
NORMATIVE E TECNICHE**

Giovedì 11 maggio 2023

Raccolta dei Riassunti

PRESENTAZIONE

L'entrata in vigore della nuova PAC pone diverse questioni sul piano giuridico relativamente al settore vitivinicolo e alle regole della filiera, che rappresenta indubbiamente uno dei principali settori produttivi a livello nazionale ed europeo, nuove sfide e molteplici interrogativi per le scelte di ordine legislativo da ultimo adottate dalle Istituzioni europee. In una rinnovata cornice istituzionale delineata dall'architettura della PAC e segnata dalla definizione del Piano strategico nazionale (PSN), che contiene le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere, si inserisce il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS). Gli impegni ambientali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, il risparmio ed efficientamento energetico rappresentano le principali novità destinate ad operare nel periodo intercorrente tra il 2023 e il 2027, in un contesto geopolitico segnato dalle diverse crisi internazionali, che condizionano produzione e mercato. Alla tradizionale competizione internazionale tra i "vecchi" produttori europei di vini di qualità ed i "nuovi", se ne pongono altre dettate dall'attuale scenario segnato dalla de-globalizzazione, dalle nuove influenze sui consumi giunte da oltreoceano, oltre che, a livello Istituzionale, dalla definizione degli accordi di libero scambio in parte definiti, e in parte in corso di definizione tra l'Unione europea e gli stati terzi.

Un contesto complesso e in forte evoluzione che mette in luce vecchie questioni irrisolte e nuove criticità per il settore. Di questi e di altri temi si discuterà durante l'incontro organizzato dall'Accademia dei Georgofili unitamente all'Associazione Italiana di Diritto Alimentare (AIDA) e con il coinvolgimento di esperti del settore, con l'obiettivo di approfondire le principali questioni che oggi interessano il settore vitivinicolo.

PROGRAMMA

Ore 9.00 – Apertura dei lavori

Massimo Vincenzini - Presidente Accademia dei Georgofili

Introduce e presiede

Ferdinando Albisinni - Universitas Mercatorum, Accademia dei Georgofili

Il settore vitivinicolo nella nuova PAC tra produzione e mercato

Luigi Moio - Università di Napoli, OIV, Accademia dei Georgofili

Scienza e innovazione nella produzione vitivinicola

Theodore Georgopoulos - Università di Reims, AIDV

Wine PDOs/PGIs under the new CMO: is the sky the limit of protection?

Eugenio Pomarici - Università di Padova, Accademia dei Georgofili

Riforma della PAC e competitività del settore vitivinicolo

Sonia Carmignani - Università di Siena

Cambiamenti climatici e produzione di vini di qualità

Monica Minelli - Avvocato del Foro di Roma

La nuova disciplina dell'etichettatura del vino

Nicola Lucifero - Università di Firenze, Accademia dei Georgofili

Le “superfici rivendicabili”: analisi e prospettive di un istituto complesso

Interventi programmati:

Gennaro Giliberti - Regione Toscana

Mario Mauro - Università di Firenze

Ore 12.30 – Tavola rotonda

Lamberto Frescobaldi - Presidente Unione Italiana Vini

Oreste Gerini - Direttore Generale Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, MASAF

Felice Assenza - Capo Dipartimento ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ICQRF-MASAF

Carlotta Gori - Consorzio Chianti Classico

Ore 14.00 – Conclusione dei lavori

IL SETTORE VITIVINICOLO NELLA NUOVA PAC TRA PRODUZIONE E MERCATO

Ferdinando Albisinni, Universitas Mercatorum, Accademia dei Georgofili

Il titolo generale di questo incontro, dedicato a “*La nuova disciplina della produzione vitivinicola*”, ben si colloca all’interno di una risalente relazione fra *Innovazione disciplinare* ed *Innovazione tecnologica e di mercato*

È una disciplina anzitutto europea. Quando parliamo di vino e di vigneti occorre dunque guardare alla PAC.

Un primo dato va considerato: le finalità assegnate alla PAC sono rimaste immutate in questi 60 anni, dall’art. 39 del TCEE del 1957 all’art. 39 del vigente TFUE del 2007. La *sostenibilità* non era menzionata, e tuttora non è menzionata, fra le generali finalità assegnate alla politica agricola.

Tuttavia c’è, sin dal 1957 e tutt’ora, un aggettivo che fa riflettere: si parla di “sviluppo *razionale* della produzione agricola” (art. 39 lett. a). La mente corre all’art. 44 della nostra Costituzione, lì ove rinvia al fine di “conseguire il *razionale* sfruttamento del suolo”.

In sede europea il quadro generale di riferimento è mutato in modo significativo negli ultimi anni, pur lasciando immutate le finalità assegnate alla PAC. Ed oggi nel TFUE troviamo l’art. 4, l’art. 9, l’art. 11, l’art. 13, con l’individuazione di una serie di *valori* che vanno bilanciati con quelli legati alla produzione agricola.

Sicché, sotto molti e concorrenti profili, i testi su cui è fondata la vigente architettura istituzionale dell’Unione Europea esplicitamente riconoscono la tutela dell’ambiente, della biodiversità, e di tutte le forme di vita, come valori essenziali, che devono guidare le scelte operative delle politiche europee, e fra queste anzitutto le scelte in tema di agricoltura. Di tutto ciò è possibile trovare traccia nella PAC degli ultimi anni, ed ancor più nelle recenti riforme del dicembre 2021.

Gli esiti di tali scelte risultano ancor più rilevanti in un Paese come l’Italia, in cui le riforme della Costituzione del 2001 e del 2022 hanno assegnato esplicito rilievo ai temi ambientali, ma nel contempo determinando ricorrenti contenziosi innanzi alla Corte costituzionale fra Stato e Regioni, per l’individuazione delle rispettive competenze.

I nuovi regolamenti europei non hanno sostituito con un nuovo provvedimento il vigente Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica, ma hanno introdotto una serie di modifiche in questo regolamento, modifiche rilevanti per i vini in generale ed i vini di qualità in particolare, introducendo modifiche di segno analogo anche nei regolamenti sui prodotti DOP e IGP diversi dai vini e nel regolamento sui prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Le modifiche sono numerose, ed investono sia la fase agricola che quella di trasformazione, nonché la comunicazione nel mercato.

Di questi temi parleranno le relazioni di questa mattina.

Giova solo ricordare che abbiamo assistito per un lungo periodo ad una globalizzazione connotata dalla fiducia nella capacità del mercato di autoregolarsi, quale “caratteristica essenziale degli Accordi di Marrakech” del 1994.

La sfida che oggi si pone alle Istituzioni, in sede europea e nei singoli Paesi, è nella riscoperta di una *Politica* capace di coniugare nelle scelte quotidiane l’attenzione ai profili di sostenibilità ambientale ed a quelli produttivi, all’interno di un disegno istituzionale che valorizza il contributo dell’intera filiera vitivinicola anche ai fini ambientali.

The general title of this meeting on “*The new rules of wine and vineyards production*”, fits well within a dating relationship between *disciplinary and technological innovation* and *market innovation*.

It is above all a European discipline. When we talk about wine and vineyards we must therefore look at the CAP.

A first datum must be considered: the purposes assigned to the CAP have remained unchanged in these 60 years, from art. 39 of the 1957 TCEE to art. 39 of the current TFEU of 2007. *Sustainability* was not mentioned, and still is not mentioned, among the general aims assigned to agricultural policy.

However, since 1957 and still today, there is a word that makes us think: we speak of “*rational* development of agricultural production” (art. 39 letter a). The mind runs to the art. 44 of our Constitution, where it refers to the aim of “achieve the *rational* exploitation of the soil”.

At European level, the general framework of reference has changed significantly in recent years, even leaving the purposes assigned to the CAP unchanged. And today in the TFEU we find the art. 4, the art. 9, the art. 11, the art. 13, with the identification of a series of values, that must be balanced with those linked to agricultural production.

Thus, under many and competing profiles, the texts on which the current institutional architecture of the European Union is based explicitly recognize the protection of the environment, biodiversity, and all forms of life, as essential values, which must guide the operational aspects of European policies. Elements of all this may be found in the CAP of recent years, and even more so in the recent reforms of December 2021.

The outcomes of these choices are even more relevant in a country like Italy, where the reforms of the Constitution of 2001 and 2022 have given explicit importance to environmental issues, at the same time causing recurring disputes before the Constitutional Court between the State and the Regions, for the identification of the respective competences.

The new European regulations have not replaced the current Regulation (EU) No 1308/2013 on the single CMO, but they introduced a series of modifications in this regulation, relevant for vineyards and wines in general and quality wines in particular, introducing analogous modifications also in the regulations on PDO and PGI products other than wines and in the regulation on aromatised wine products.

The changes are numerous, and involve both the agricultural and the transformation phases, as well as communication on the market.

This morning’s reports will deal with these issues.

It is only worth remembering that for a long time we have witnessed a globalization characterized by confidence in the ability of the market to regulate itself, as an “essential characteristic of the Marrakesh Agreements” of 1994.

The challenge facing institutions today, at European level and in individual countries, is the rediscovery of a policy capable of combining attention to environmental sustainability and production profiles in daily choices, within an institutional design that enhances the contribution of the entire wine production chain also for environmental purposes.

WINE PDOs/PGIS UNDER THE NEW CMO: IS THE SKY THE LIMIT OF PROTECTION?

Theodore Georgopoulos – Università di Reims, AIDV

With regard to the European system of PDO/PGI for wines, the amendment of Regulation 1308/2013 in December 2021, confirms the ceaseless extension of the protection for PDO/PGI. Either by codifying previous case-law (like the Champagner Sorbet Case or the rich case-law of conflict between PDO/PGI and trademarks) or by adding new clauses of protection (weakening and dilution of the reputation) or, finally, by extending explicitly the protection to products in transit and distant selling. One may, however, ask whether some of these extensions were necessary (given, e.g., that other clauses have never been explored, like “imitation” and “usurpation”) and, above all, to what extent this high level of protection could “backfire” and provoke delicate problems of competition among PDO/PGI.

The upcoming unification of the various systems of PDO/PGI can be an opportunity to further enhance PDO/PGI for wines. However, the recent vote (20.04.2023) of the commission on agriculture of the European Parliament against the transfer of the Commission’s power to the EUIPO for the wine sector shows that the wine sector is ready to defend its specificities.

RIFORMA DELLA PAC E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE VITIVINICOLO

Eugenio Pomarici – Università di Padova, Accademia dei Georgofili

La nuova PAC modifica in modo importante il quadro istituzionale nel quale opereranno le imprese vitivinicole con implicazioni sulla competitività dell'offerta del vino europeo e italiano potenzialmente significative. Potenziali effetti sulla competitività dell'offerta si possono rintracciare sia nelle modifiche relative al quadro normativo specifico del settore vitivinicolo, sia in quello più generale.

Certamente il New Delivery Model, che sposta l'attenzione dalla compliance alla performance in un quadro di maggiore sussidiarietà, affida alla capacità degli Stati Membri la valorizzazione degli strumenti e delle risorse offerti dai nuovi regolamenti in chiave di competitività; alcune considerazioni generali sono tuttavia possibili, sia sugli interventi di spesa (settoriali e non) che per quanto riguarda gli aspetti normativi.

L'intervento settoriale si presenta come un'evoluzione dello schema di aiuto previsto dalla vecchia PAC, sostenuto da una dotazione economica che presenta solo una modesta riduzione. È prevedibile quindi che questo continuerà a sostenere efficacemente il settore come negli anni passati, con il vantaggio specifico che i nuovi tipi di intervento previsti (per ora poco sfruttati) potranno offrire in alcuni Stati Membri opportunità specifiche; inoltre, relativamente alla sovvenzione di investimenti, l'enfasi posta sulla sostenibilità potrà accelerare, con effetti positivi sulla competitività, la transizione ecologica del settore.

Sempre in tema di sostegno finanziario si può osservare che i pagamenti diretti, sia pure con intensità diverse tra gli Stati Membri, dovrebbero sostenere il settore vitivinicolo in misura maggiore che non nel passato; particolari benefici il settore vitivinicolo potrebbe ricevere in termini di ringiovanimento dai pagamenti destinati ai giovani agricoltori. Per quanto riguarda le risorse dello sviluppo rurale, queste non prevedono un'assegnazione specifica per il settore vitivinicolo e la facilità di accesso per le aziende del settore dipenderà dalle scelte regionali. In generale ci si può attendere benefici specifici per le imprese vitivinicole nella misura in cui si creeranno le condizioni per investimenti ad alto tasso di innovatività e finalizzati a significativi progressi sul piano della sostenibilità ambientale, essenziali per mantenere e migliorare il vantaggio competitivo nei mercati di sbocco e, anche in questo caso, verrà favorito il ricambio generazionale.

Certamente, per il vino, le principali novità nella riforma della PAC sono normative: apertura alla dealcolizzazione, nuove norme sull'etichettatura, possibilità di produrre vini DOP utilizzando varietà ibride resistenti/tolleranti alle malattie crittogamiche (PIWI). Si tratta di novità che modificano in modo profondo lo statuto del vino europeo, potenzialmente capaci di danneggiare l'immagine e quindi la competitività del vino europeo. D'altra parte, è possibile anche intravedere potenziali effetti di segno contrario. Effetti positivi potrebbero venire dalla diffusione delle varietà PIWI che rappresentano l'unica opportunità reale di ridurre da subito l'uso dei fitofarmaci migliorando l'immagine dei vini europei, e riducendo i costi di produzione. L'inclusione dei prodotti di dealcolizzazione del vino nel novero dei prodotti vitivinicoli, potrebbe dare l'opportunità alle imprese del vino di presidiare mercati che potrebbero espandersi, dando senso economico ad un sistema produttivo che potrebbe doversi confrontare con una riduzione della domanda. Infine, le nuove norme sull'etichettatura potrebbero accelerare l'adozione di una "enologia leggera", ossia che minimizza l'uso delle sostanze enologiche, anche in questo caso con benefici sull'immagine del vino europeo.

La riforma della PAC nel caso del vino innesca quindi numerosi processi il cui esito

complessivo finale sulla competitività del settore potrà essere positivo nella misura in cui saranno governati in modo efficace. In questa prospettiva sarà necessario non solo agire efficacemente nei singoli Stati Membri produttori di vino, ma anche costruire un coordinamento specifico tra gli Stati Membri, a livello di governi e soprattutto di organizzazioni dei produttori, per costruire sulla riforma della PAC una nuova strategia di comunicazione e promozione del vino dell'UE.

*

The New CAP introduces important changes to the current institutional framework in which wine business will operate, with potentially significant implications for the competitiveness of European and Italian wine supply. Potential effects on the competitiveness of supply could be found, both in changes related to the regulatory framework specific to the wine sector and in the more general one.

Certainly, the New Delivery Model, which shifts the focus from compliance to performance within a framework of greater subsidiarity, entrusts Member States to make the most of the tools and resources offered by the new regulations in terms of competitiveness; however, some general consideration can be made about both spending interventions (sectoral and non-sectoral) and regulatory aspects.

The Sectoral Intervention comes up as an evolution of the old CAP aid schemes, supported by an economic envelope that shows only a modest reduction. Therefore, it's foreseeable that this intervention will continue to effectively support the wine sector as in the past, with the specific advantage that the new types of interventions envisaged (so far little exploited) will be able to offer specific opportunities in some Member States. In addition, concerning subsidies on investment, the emphasis on sustainability may accelerate the sector's ecological transition, with positive effects on competitiveness. In terms of financial support, it can be noted that direct payments should support the wine sector to a greater extent than in the past, although with varying intensity among Member States. Furthermore, the wine sector might be getting benefits, in terms of rejuvenation, from payments to young farmers. Regarding the rural development resources, these do not include a specific allocation for the wine sector, and ease of access for wine companies will depend on regional choices. So overall, specific benefits for wine firms can be expected if will be created the conditions for: i) investments with a high rate of innovation and aiming at significant advances in environmental sustainability, essential to maintain and improve the competitive advantage in the outlet markets; ii) once again, the generational turnover.

Surely, for the wine sector, the main news of the new CAP is in terms of regulatory measures: openness to dealcoholisation, new labelling rules and possibility of using hybrid varieties resistant/tolerate to cryptogamic disease (PIWI) to produce PDO wines. On the one hand, these novelties, which profoundly change the rules of wine in Europe, could be potentially capable of damaging the image and competitiveness of European wine. On the other hand, potential positive impacts can be recognized.

Positive effects could come from the spread of PIWI varieties, which represent the only real opportunity to immediately reduce the use of pesticides, by improving the image of European wines and reducing production costs. The inclusion of dealcoholized wines in the list of EU vitivinicultural products could provide for wine companies the opportunity to enter markets that could expand, making economic sense for a production system that may be facing reduced demand. Ultimately, the new labelling rules could speed up the

adoption of “Light Oenology” that minimizes the use of oenological substances, again with benefits on the image of European wine.

Regarding wine, the CAP reform has led to many processes that will have a positive outcome on the competitiveness of the sector if they are governed effectively. From this perspective, to draw up a new EU wine communication and promotion strategy in line with “reformed” CAP, it will be necessary not only to act effectively in individual wine-producing Member States, but also to establish a coordination between Member States, as a whole, at the level of governments and especially producer organizations.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E PRODUZIONE DI VINI DI QUALITÀ

Sonia Carmignani, Università di Siena

L'emergenza climatica pone all'attenzione le relazioni tra sostenibilità e modifiche dei sistemi produttivi.

Nel settore vitivinicolo in generale e nella produzione vitivinicola di qualità in particolare, la crisi climatica apre alla ricerca delle chiavi di volta di un diverso modo di produzione climatico-resiliente.

Se il *Green Deal*, il Quadro Europeo per il clima, la Legge Europea sul clima, nonché la nuova architettura climatico-ambientale della PAC 2023-2027, evidenziano l'urgenza di limitare i cambiamenti climatici, costruendo modelli produttivi *climate smart*, intelligenti e resilienti, la mitigazione dell'impatto climatico sulla produzione vitivinicola di qualità non pare possa esimersi dal seguire una pluralità di approcci, tradizionali e no.

In questa prospettiva, le rotte tracciate dal legislatore europeo richiedono, per essere efficaci ed efficienti, di essere affiancate dalla costruzione di un modello produttivo multilivello, che veda la partecipazione fattiva delle imprese, delle parti sociali e della comunità della ricerca e della conoscenza, nel quale il ruolo dei Consorzi è suscettibile di assumere ruolo primario

*

The climate emergency brings attention to the relationship between sustainability and changes to production systems.

In the wine sector in general and in quality wine production in particular, the climate crisis opens the search for the keys to a different climate-resilient production method.

If the Green Deal, the European Climate Framework, the European Climate Law, as well as the new climate-environmental architecture of the CAP 2023-2027, highlight the urgency of limiting climate change, building climate-smart, intelligent and resilient production models, the mitigation of the climatic impact on quality wine production does not seem to be able to avoid following a plurality of traditional and non-traditional approaches.

In this perspective, the routes mapped out by the European legislator require, in order to be effective and efficient, to be accompanied by the construction of a multilevel production model, which sees the active participation of businesses, the social partners and the research and knowledge community, in the which the role of the Consortia is likely to assume a primary role.

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ETICHETTATURA DEL VINO

Monica Minelli, Avvocato del Foro di Roma

Il settore del vino è tra le discipline verticali più regolate, ove si consideri che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 definisce tra l'altro le norme tecniche, i metodi di produzione, le pratiche enologiche, la presentazione e l'etichettatura dei vini.

Sicché, nell'ambito della legislazione alimentare, ha sino ad oggi beneficiato di un trattamento "speciale", atteso che ad esso non si applica il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, considerata la "specificità delle bevande alcoliche".

L'impianto sistemico del Regolamento sulla fornitura di informazioni al consumatore ha quindi consapevolmente riconosciuto una deroga ad una nicchia di produzioni consentendo a taluni operatori di "fornire su base volontaria le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande alcoliche "ritenendo che ci fosse spazio per una «autoregolamentazione»".

Il settore vitivinicolo, così come il settore dei vini aromatizzati delle bevande spiritose e delle birre hanno presentato ognuno una proposta di autoregolamentazione, avente ad oggetto la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti, nonché la possibilità di presentare tali informazioni su base volontaria, mediante l'apposizione in etichetta o mediante l'impiego in etichetta di uno strumento, che consenta ai consumatori di avere accesso a tali informazioni, anche se non presenti sull'etichetta in formato lineare.

Nel frattempo, il legislatore europeo è intervenuto con Regolamento (UE) n. 2117/2021 modificando, per il solo settore vino, le disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie che

"dovrebbero includere una dichiarazione nutrizionale e un elenco degli ingredienti" e come nella predetta proposta di «autoregolamentazione» tali indicazioni potranno essere offerte "in formato elettronico".

Il Regolamento delegato, la cui pubblicazione è prevista per l'estate confermerebbe ancora una volta la specificità del vino rispetto a qualsiasi altro prodotto agroalimentare.

*

The wine sector is one of the most regulated sector, given that Regulation (EU) No 1308/2013 defines, inter alia, the technical rules, production methods, oenological practices, presentation and labelling of wines.

Thus, in the context of food law, it has so far benefited from "special" treatment, since the Regulation (EU) No. 1169/2011 on the provision of food information to consumers does not apply to it, due to the "specificity of alcoholic beverages".

The systemic framework of the Regulation on the provision of information to consumers has therefore intentionally granted an exemption to a specific sector by allowing certain operators to "provide on a voluntary basis the information contained in the nutrition declaration for foods such as alcoholic beverages" "believing that there was room for «self-regulation»".

The wine sector, as well as the aromatized wines spirits and beers sector, have submitted a proposal for self-regulation, concerning the nutrition declaration and the list of ingredients, as well as the possibility of presenting this information on a voluntary basis, either on the label or providing a tool on the label that allows consumers to gain access to these information, even if they are not presented on the label in a linear format.

In the meantime, in order to grant a higher level of information to consumers, the Regulation (EU) No. 2117/2021 set out new provisions, only for the wine sector, that "should include a nutrition declaration and a list of ingredients" and as in the aforementioned «self-regulation» proposal, these claims may be offered "in electronic format".

The delegated Regulation, due to be published this summer, would once again confirm the specificity of wine with respect to any other agri-food product.

LE “SUPERFICI RIVENDICABILI”: ANALISI E PROSPETTIVE DI UN ISTITUTO COMPLESSO

Nicola Lucifero, Università di Firenze, Accademia dei Georgofili

La relazione si incentra sulla disciplina delle c.d. “superfici rivendicabili” che rappresentano uno strumento giuridico storicamente radicato nel sistema delle produzioni vitivinicole di qualità attraverso cui perseguire una pianificazione delle produzioni e la stabilizzazione dei redditi dei produttori della relativa denominazione di origine. A tale proposito la disciplina si articola secondo due principali linee evolutive: le regole di *governance* e quelle che contribuiscono a definire la posizione giuridico soggettiva dell’agricoltore nel contesto delle fonti multilivello che caratterizzano il settore.

La relazione, pertanto, si propone di ricostruire l’istituto, mettendo in luce natura giuridica del “bene” e la sua possibilità di circolare sul mercato, alla luce delle norme di riferimento oltre che della evoluzione della giurisprudenza amministrativa, che, anche di recente, si è pronunciata evidenziando le criticità connesse al collegamento tra tale bene e la superficie vitata nei trasferimenti *inter vivos* e *mortis causa*.

La disamina, peraltro, si propone di approfondire l’istituto nel più ampio contesto degli strumenti giuridici di pianificazione delle produzioni di qualità previste dal diritto europeo e poste a governo del mercato, come si rileva dalle disposizioni del reg. (UE) 1308/2013, come modificato dal reg. (UE) 2021/2117 in sede di riforma della Pac, mettendo in luce le criticità e le prospettive evolutive.

*

The speech will focus on the so-called "superfici rivendicabili", which represent a legal instrument historically rooted in the system of quality wine production to pursue production planning and the stabilization of the producers' incomes of the relative denomination of origin. For these purposes, it is necessary to examine the rules from the point of view of the governance and those attributable to the legal position of the farmer in the context of the multilevel sources that characterize the sector.

Therefore, our propose is to reconstruct the institution, highlighting the legal nature of the "good" and its possibility of circulating on the market, in the light of the applicable law as well as the evolution of administrative Court decisions, which, even recently, highlighted the critical issues connected to the link between this asset and the vineyard area in *inter vivos* and *mortis causa* transfers.

Finally, we will consider the legal rules as well, on the superfici rivendicabili in the broader context of the legal instruments for planning quality productions envisaged by European law and set up to govern the market, as can be seen from the provisions of reg. (EU) 1308/2013, as amended by reg. (EU) 2021/2117 in the last CAP reform, highlighting the critical issues and evolutionary prospects.

LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL POTENZIALE VITICOLO IN REGIONE TOSCANA. NOVITÀ E CAPISALDI

Gennaro Giliberti, Regione Toscana

Con le recenti modifiche alla normativa regionale, sono state definite le nuove modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

In particolare, l'allegato A alla deliberazione giunta regionale n. 103 del 5 febbraio 2018, adottata in attuazione della Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo) viene quindi abrogato, anche se continua ad applicarsi ai procedimenti già avviati e agli impegni già assunti dai conduttori alla data del 30 gennaio 2023.

L'adozione del nuovo provvedimento si è resa necessaria, in quanto negli ultimi tempi sono state emanate, a livello unionale e nazionale, alcune nuove disposizioni in materia di potenziale viticolo, che hanno imposto una revisione della normativa vigente.

Si è quindi provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi e, in alcuni casi sono state inserite nuove disposizioni normative, come la definizione di superficie vitata o la possibilità di prorogare fino a 6 anni la validità delle autorizzazioni al reimpianto dei vigneti (limitatamente al caso dei reimpianti effettuati sulle stesse superfici oggetto di estirpazione).

Inoltre, la normativa è stata aggiornata anche per introdurre nuovi procedimenti amministrativi, con riferimento a:

- le disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale dei vigneti eroici e/o storici,
- l'individuazione degli organismi di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP,
- la concessione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve e del vino,
- la riduzione del titolo alcolometrico del vino, la modifica della resa in uva stabilita dai disciplinari di produzione e della destinazione dell'esubero di produzione,
- le disposizioni per l'impianto di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

Infine, alcune modifiche sono state introdotte alla luce della esperienza maturata negli anni di applicazione della deliberazione GR n. 103/2018, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi afferenti all'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo, le modalità di trasferimento della cosiddetta "superficie rivendicabile", le modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e le modalità di registrazione della menzione "vigna" nello schedario viticolo.

Si è ritenuto opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato A alla deliberazione GR n. 103/2018 al fine di facilitarne la comprensione, che altrimenti sarebbe stata resa difficoltosa dai numerosi interventi di modifica ed integrazione del testo che si sono resi necessari.

Alla luce delle nuove disposizioni, si daranno informazioni - fronte ARTEA - circa l'aggiornamento del proprio sistema informativo di gestione del potenziale viticolo

SULLA TUTELA DEI VITIGNI AUTOCTONI

Mario Mauro, Università di Firenze

La nuova PAC non contiene disposizioni dedicate ai vitigni autoctoni e si limita a confermare la previsione per cui l'indicazione del vitigno rientra tra le informazioni facoltative (art. 120). Sul versante italiano, l'art. 6 T.U. Vino si pone in una sorta di continuità ideale con l'art. 2 della l. 82/06: ne propone una definizione, richiede che i vitigni autoctoni siano inseriti nel registro nazionale delle varietà di viti e subordina l'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» alla sola etichettatura e presentazione dei vini di qualità. Ad oggi, il decreto attuativo previsto dalla norma non è ancora stato adottato. In un contesto come quello italiano caratterizzato da un'alta percentuale di vitigni autoctoni, sembra non essere ancora stato risolto un tema su cui da tempo i produttori sollecitano un intervento: rafforzare il legame tra vitigno autoctono e territorio, riservando il vitigno a una specifica DOP o IGP. Se il tema aveva forse in origine una rilevanza marginale per le difficoltà a impiegare questi vitigni in altri territori, i cambiamenti climatici e le nuove tecnologie conferiscono al dibattito un rinnovato vigore. È però operazione complessa definire se la tutela dei vitigni autoctoni debba passare attraverso una loro maggiore localizzazione o globale diffusione. Se, come sembra, la strada che intenderà seguire il legislatore europeo fosse quella di liberalizzarne la circolazione, l'uscita dal territorio e la perdita di controllo sull'utilizzo del vitigno autoctono potrebbe compromettere alcune economie locali e territoriali, la cui sopravvivenza è strettamente legata a queste produzioni. Ciò potrebbe determinare conseguenze pregiudizievoli in termini di esodo rurale, con tutte le conseguenze che ne derivano per l'ambiente (non solo per la biodiversità) e il paesaggio, che il legislatore dovrà necessariamente considerare nelle scelte politiche che vorrà seguire, alla ricerca di un punto di equilibrio tra contrapposti interessi, non sempre facile da individuare.

*

The new CAP contains no provisions dedicated to indigenous grape varieties and merely confirms the rule that the indication of the grape variety is among the optional information (art. 120). On the Italian side, art. 6 of the Wine Consolidated Law stands in ideal continuity with Art. 2 of l. 82/06. The abovementioned article proposes a definition of native grape varieties, it requires that these grapes must be included in a national register of grape varieties, and it subordinates the term “native Italian grape variety” only to label and present quality wines. The implementing decree has not yet been adopted. In the Italian context, characterized by a high percentage of indigenous grape varieties, an issue on which winemakers have long called for action remains unsolved: strengthening the link between indigenous grape variety and territory by reserving the grape variety for a specific PDO or PGI. While the topic was perhaps originally of marginal relevance because of the difficulties of using these grape varieties in other territories, climate change and new technologies provide a breeding ground for the re-launching of the debate. However, it is a complex operation to define whether the protection of native grape varieties should go through their more significant localization or global diffusion. If, as it seems, the European legislator intends to liberalize their circulation, the exit from the territory and the loss of control over the use of native grape varieties could jeopardize some local and territorial economies, whose survival is closely linked to these productions. This could lead to

disruptive consequences in terms of rural exodus, with environmental (not only for biodiversity) and landscape implications. The legislature will necessarily have to consider within the policy choices to search for a balance point between opposing interests, which is not easily recognizable.

